

scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia.

In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Lavoratrici madri

Pur non rientrando nei casi di fragilità, si integra la valutazione del rischio per le **lavoratrici madri** nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 come segue:

si tratta il rischio biologico da SARS-COV2 come un rischio elevato anche per la mamma ed il bambino: quindi allontanamento dal lavoro immediato e permanenza a casa fino a 7 mesi dopo il parto.

La valutazione del rischio viene effettuata ai sensi del D.Lgs. 151/01 art. 11 con riferimento all'allegato C - 2. *Agenti biologici ; Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'Allegato II.*

Il Decreto Legge 125/2020 modifica l'allegato XLVI del D-Lgs. 81/08 e s.m.i, introducendo il SARS_COV2 come agente biologico di gruppo 3, recependo la Direttiva Europea UE 2020/739 concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

L'adozione delle misure di tutela con l'allontanamento della lavoratrice madre, diventa integrazione dell'allegato n. 27 del DVR fino al termine della pandemia.

Smart Working

Allo stato attuale non è previsto lo smart working. Nel caso in cui alcuni lavoratori dovessero svolgerlo, in quanto ritenuti a maggior rischio, su motivata scelta del SPP e nel rispetto del contratto di lavoro, si riapplicano le regole di sicurezza inserite nella rev. 01 di questo documento.

Allievi fragili

Nel caso di allievi con patologie comportanti fragilità durante la pandemia, il D.S. in collaborazione con il docente di sostegno, l'RSPP e il medico curante dell'allievo e/o il Dipartimento di prevenzione territoriale, provvedono a garantire misure di prevenzione e protezione aggiuntive per tutelare la salute dell'allievo nella sede scolastica. Qualora non sia possibile trovarne di adeguate, l'allievo, in funzione della patologia, potrà seguire le lezioni a distanza o chiederà l'educazione scolastica al proprio domicilio.

Resta l'obbligo per la famiglia di rappresentare la condizione di fragilità alla scuola in forma scritta e documentata.